

(Timbro dell'Ufficio)

# COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ - ASSUNZIONE - CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DI CITTADINO STRANIERO/APOLIDE

(Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

I sottoscritt

DENUNCIANTE	I INTEST.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)
II INTEST.		COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)

Comunica che con inizio dal<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ ha<sup>(3)</sup>  OSPITATO  ASSUNTO ALLE PROPRIE DIPENDENZE  
 CEDUTO LA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO DEL BENE IMMOBILE, RUSTICO O URBANO SOTTOINDICATO

STRANIERO/APOLIDE	I INTESTATARIO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA		
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)		
II INTESTATARIO		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO
		COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA		
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)		
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO

IMMOBILE CEDUTO OD IN CUI LO STRANIERO/APOLIDE È OSPITATO O LAVORA	ADIBITO A (4)	sito in:				
	COMUNE	PROVINCIA	VIA	NUMERO	CAP	
	PIANO	SCALA	INTERNO	NUMERO VANI	NUMERO ACCESSORI	NUMERO INGRESSI
	CEDUTO IN (5)					

data<sup>(6)</sup> \_\_\_\_\_

IL DENUNCIANTE \_\_\_\_\_

(1) Indicare nell'ordine: Comune, provincia, Via o Piazza, N.ro civico.  
 (2) Indicare la data di inizio dell'ospitalità/assunzione/cessione.  
 (3) Contrassegnare con «X» il caso che ricorre.

(4) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.).  
 (5) Specificare se in proprietà o in godimento.  
 (6) Data di compilazione del modulo.

## SEGUE, SUL RETRO, ALLEGATO PER ULTERIORI OSPITATI

(timbro dell'Ufficio)

N. della comunicazione \_\_\_\_\_

I Signor \_\_\_\_\_

ha presentato direttamente a questo Ufficio/ha trasmesso con raccomandata spedita il \_\_\_\_\_

la presente comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_

L'INCARICATO \_\_\_\_\_

<b>STRANIERO/APOLIDE</b>	I INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO
	II INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO

<b>STRANIERO/APOLIDE</b>	I INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO
	II INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO

<b>STRANIERO/APOLIDE</b>	I INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO
	II INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO

<b>STRANIERO/APOLIDE</b>	I INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO
	II INTESTATARIO	COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	NAZIONE ESTERA	RESIDENZA (1)	
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	NUMERO	DATA RILASCIO

Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 maggio 1978, n. 191.

Art. 12 - «Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto allo interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 a 1.549 euro.

La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706». <sup>(1)</sup>

- La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10.20640/10190 (17) in data 18 luglio 1978.

..... omissis .....

1) - E' tenuto ad effettuare la comunicazione chiunque — persona fisica o giuridica, pubblica o privata — ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso qualunque ne siano il tipo o le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali; urbani o rustici; integri o semidirutti; ultimati o in costruzione. ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti.

2) - Sono esonerati dall'obbligo di cui al n. 1 gli esercenti attività sottoposte a licenze di polizia che comportano già la notifica all'Autorità locale di P.S. delle persone alloggiate o delle persone che lasciano in custodia autoveicoli (es.: alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi, autorimesse, etc. in ordine alle quali si confermano le disposizioni in vigore.

Sono altresì esclusi dall'obbligo della comunicazione in parola i contratti di rinnovazione della locazione ovvero gli altri rapporti di utilizzazione del bene ed a forziori le ipotesi di proroga in favore del medesimo soggetto nella cui disponibilità il bene stesso già si trovi per effetto di precedente rapporto.

3) - Le comunicazioni debbono essere fatte da chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sub-locazione, rappresentante legale, etc) entro il termine di 48 ore dall'avvenuta consegna dei locali stessi, mediante apposito modulo (di cui si allega un fac-simile) in duplice copia: una per gli atti d'ufficio, che comprende anche il tagliando di ricevuta da rilasciare all'interessato e l'altra da trasmettere alla Questura per gli ulteriori adempimenti.

Il modulo dovrà essere usato anche per le comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per le quali, come stabilito, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data della ricevuta postale.

4) - Sono abilitati a ricevere le comunicazioni di cessioni:

- a) le Questure;
- b) i Commissariati di P. S.;
- c) i Sindaci dei Comuni nei quali non hanno sede uffici di pubblica sicurezza.

Gli uffici che ricevono i moduli ne controllano la chiara e completa compilazione apponendo su ciascuno il numero progressivo, la data di ricezione ed il timbro recante la denominazione dell'Ufficio.

I Commissariati di P.S. ed i Sindaci, al più presto possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello della ricezione, trasmetteranno i moduli ricevuti alle Questure competenti per territorio.....

..... omissis .....